



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 22 OTT. 2002

Delib. n. 1903

OGGETTO:

D.Lgs. 502/92 art.12 integrato dall'art. 12 bis del D.Lgs. 229/99 – Approvazione schema di convenzione del Progetto: "Fattori Prognostici Positivi di recupero Funzionale tramite interventi riabilitativi nel molto anziano in assistenza domiciliare"

Relatore il Sig. Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale

Cod. Struttura

22 OTT. 2002 **LA GIUNTA REGIONALE**
 Riunitasi il giorno _____ alle ore 14-30 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 – Filippo Bubbico | - Presidente |
| 2 – Erminio Restaino | - Vice Presidente |
| 3 – Gennaro Straziuso | - Componente |
| 4 – Carmine Nigro | - Componente |
| 5 – Donato Salvatore | - Componente |
| 6 – Carlo Chiurazzi | - Componente |
| 7 – Cataldo C. Collazzo | - Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario Dott. Ferdinando Giordano

HA DECISO

Quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

**VISTO DI REGOLARITÀ
 AMM/VA E CONTABILE**

o Assunto impegno contabile n.	sul Cap.	Esercizio 20	per L.
o Assunto impegno sul bilancio pluriennale 20	sul Cap.	Esercizio 20	per L.
Liquidazione di L.	sul Cap.	Esercizio 20	rientra
nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n.	del		

IL DIRIGENTE
 dell'Ufficio di Ragioneria Generale
 Dott.ssa Rosa ANIBROSIO

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.12, comma 2, lett.b del D.Lgs.n.502/92, integrato dall'art.12 bis del D.Lgs.n.229/99, che promuove la ricerca sanitaria, finalizzandola al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di salute;

CONSIDERATO che con nota D.G.R.V.E. – RF 2001 – 1875 del 26 giugno 2001, il Ministero della Sanità esprimeva parere favorevole al Progetto “ Fattori Prognostici positivi di recupero funzionale tramite interventi riabilitativi nel molto anziano in assistenza domiciliare”, della Regione Basilicata per l'anno 2001, ammettendone il finanziamento per € 248.932,22;

VISTA la deliberazione n.2183 del 15/10/2001, con la quale la G.R. approvava le attività di progetto con allegato Piano Esecutivo e lo schema di convenzione stipulata successivamente tra il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti – e la Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;

RILEVATO che allo svolgimento delle attività progettuali concorrono le AA.UU.SS.LL. della Regione Basilicata e l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di Medicina dell'Invecchiamento - ROMA, quali Unità Operative che svolgono compiti specifici, come riportato in ciascuno dei moduli 2bis del citato Piano Esecutivo;

PRESO ATTO che il costo complessivo del Progetto ammonta a € 817.034,77 di cui € 248.932,19 quale contributo ministeriale e € 568.102,58, quale cofinanziamento, ripartiti secondo il seguente schema:

Unità Operative	Contributo ministeriale	Cofinanziamento
Azienda Sanitaria USL 1 - VENOSA	€ 93.995,15	€ 154.937,06
Azienda Sanitaria USL 2 - POTENZA	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Azienda Sanitaria USL 3 - LAGONEGRO	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Azienda Sanitaria USL 4 - MATERA	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Azienda Sanitaria USL 5 - MONTALBANO J.	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Università Cattolica Sacro Cuore – ROMA	€ 51.645,68	- - -
TOTALE	€248.932,19	€ 568.102,58

TENUTO CONTO che il Ministero della Sanità con nota DGRSVE/ RS/B2-2001/136 del 28.01.2002 confermava l'impegno di spesa, da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio, a favore della Regione Basilicata relativo al progetto di che trattasi e rammentava la decorrenza dei trenta giorni per l'invio della comunicazione di inizio attività come da accordo convenzionale;

CONVENUTO che occorre regolare il rapporto di affidamento delle attività tra la Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale – le AA.UU.SS.LL e l'Università Cattolica Sacro Cuore – Centro di Medicina dell'Invecchiamento di Roma con apposita convenzione, il cui schema, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONVENUTO altresì che le somme da erogare alle Unità Operative, nell'ambito dei rapporti convenzionali, sono da rinvenire interamente nel contributo ministeriale;

VISTO l'art.47, L.39/01, che dà facoltà all'Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale di avvalersi di consulenze esterne

VISTA la L. R. 22/92 che stabilisce le norme per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza

RITENUTO di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, Dott. Mario Marra, alla firma della citata convenzione

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, allegandolo alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione Basilicata, le AA.UU.SS.LL e l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, per l'attuazione del Progetto: "Fattori Prognostici Positivi di recupero funzionale tramite interventi riabilitativi nel molto anziano in assistenza domiciliare", il cui costo complessivo ammonta a € 817.034,77, di cui € 248.932,19 quale contributo ministeriale ed € 568.102,58 così distribuiti:

Unità Operative	Contributo ministeriale	Cofinanziamento
Azienda Sanitaria USL 1 - VENOSA	€ 93.995,15	€ 154.937,06
Azienda Sanitaria USL 2 - POTENZA	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Azienda Sanitaria USL 3 - LAGONEGRO	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Azienda Sanitaria USL 4 - MATERA	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Azienda Sanitaria USL 5 - MONTALBANO J.	€ 25.822,84	€ 103.291,38
Università Cattolica Sacro Cuore - ROMA	€ 51.645,68	- - -
TOTALE	€248.932,19	€ 568.102,58

- di stabilire che la somma di € 568.102,58, quale cofinanziamento da parte delle AA.UU.SS.LL. e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, non è a carico del bilancio regionale
- di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, Dott. Mario Marra, alla firma della succitata convenzione

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DI P.O.

IL DIRIGENTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L' AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 1 - VENOSA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL PROGETTO: "FATTORI PROGNOSTICI POSITIVI DI RECUPERO FUNZIONALE TRAMITE INTERVENTI RIABILITATIVI NEL MOLTO ANZIANO IN ASSISTENZA DOMICILIARE"

PREMESSO CHE:

per i motivi e le finalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 15/10/2001 si ritiene necessario affidare l'incarico indicato in epigrafe;

l'anno duemiladue, il giorno del mese di in Potenza

TRA

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, con sede in Potenza, alla Via Anzio, legalmente rappresentata in virtù della delega conferita con la succitata DGR, al Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale Dott. Mario Marra, nato a Napoli il 10/4/50 e residente per la carica presso la Regione Basilicata, nel prosieguo più semplicemente denominata Regione,

E

L' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 1 - VENOSA, nella persona del suo legale rappresentante,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto della Convenzione

La Regione, come innanzi rappresentata, affida al contraente, che accetta, alle condizioni specificate nel presente atto, lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del Progetto: "Fattori Prognostici positivi di recupero funzionale tramite interventi riabilitativi nel molto anziano in assistenza domiciliare" come dettagliatamente descritto nel modulo 2 bis del Piano Esecutivo approvato con la D.G.R. n. 2183 del 15/10/2001.

Art.2

Durata della Convenzione

Le attività di cui all'art.1 saranno espletate nell'arco di 24 mesi, pari alla durata dell'intero progetto.

L'inizio effettivo delle stesse è subordinato all'approvazione del piano esecutivo da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, e dovrà essere comunicato alla Regione non oltre venti giorni dall'approvazione del suddetto Piano Esecutivo.

Art.3

Importo della Convenzione

La Regione si impegna a corrispondere all' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 1 - VENOSA , per obblighi derivanti dal presente atto, un importo pari a € 93.995,15# da rinvenire nel finanziamento ministeriale.

Detto importo è stato determinato sulla base della valutazione economica delle singole attività.

La quantificazione dettagliata delle spese è riportata nella "Composizione dei costi dell'Unità Operativa" di cui al Modulo 2 bis del piano esecutivo.

Art.4

Modalità di pagamento

L'importo complessivo, di cui al precedente art.3, verrà corrisposto nelle seguenti misure:

- 50% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività, secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione;
- 40% da corrispondere in n. 4 rate semestrali, ciascuna pari al 10% e da erogare secondo i criteri fissati nel successivo art. 5;
- 10%, a saldo, al termine dell'attività, da erogare secondo i criteri fissati all'art. 5.

Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività e su richiesta dell' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 1 - VENOSA

Le scadenze previste nell'erogazione delle rate, di cui ai precedenti commi, sono subordinate al rispetto delle medesime nella periodicità di trasmissione da parte del Ministero della Salute alla Regione Basilicata.

Art.5

Erogazioni

Per l'erogazione delle rate semestrali, successive all'anticipazione, dovrà essere trasmessa alla Regione una relazione esaustiva, curata e firmata dal Responsabile Scientifico della ricerca, sullo stato di attuazione complessivo della stessa, non oltre trenta giorni dalla scadenza semestrale prevista. Alla suddetta relazione deve essere allegata la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta e prodotta in conformità alla normativa vigente.

La Regione, ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del lavoro e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma, ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali, nonché l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziata dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche, di sospendere l'erogazione delle rate.

Art.6

Tempi della Ricerca

Il termine della ricerca potrà essere prorogato solo previo assenso da parte del Ministero della Salute, che autorizza un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

La Regione valuterà l'opportunità della proroga solo su formale e motivata richiesta, a firma del Responsabile Scientifico del progetto, inoltrata al competente Ufficio regionale, entro e non oltre diciotto mesi dal dichiarato inizio delle attività.

La concessione della proroga è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e di opportunità.

Art.7 Saldo

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10%, di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire alla Regione, una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio, a firma del Responsabile Scientifico della ricerca.

La succitata relazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione contabile, conforme alla normativa vigente, comprovante le spese sostenute per l'intero progetto, con allegato l'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

Art.8 Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto.

Qualsiasi documento relativo ai risultati della ricerca e inerente l'attività oggetto della convenzione, deve contenere il riferimento alla partecipazione della Regione e comunque del Ministero della Salute.

Art. 9 Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Potenza.

Art.10 Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. N. 1, e sottoposta a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro, a spese del contraente.

L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione, a norma della Legge 790/75.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L' AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 2 - POTENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL PROGETTO: "FATTORI PROGNOSTICI POSITIVI DI RECUPERO FUNZIONALE TRAMITE INTERVENTI RIABILITATIVI NEL MOLTO ANZIANO IN ASSISTENZA DOMICILIARE"

PREMESSO CHE:

per i motivi e le finalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 15/10/2001 si ritiene necessario affidare l'incarico indicato in epigrafe;

l'anno duemiladue, il giorno del mese di in Potenza

TRA

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, con sede in Potenza, alla Via Anzio, legalmente rappresentata in virtù della delega conferita con la succitata DGR, al Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale Dott. Mario Marra, nato a Napoli il 10/4/50 e residente per la carica presso la Regione Basilicata, nel prosieguo più semplicemente denominata Regione,

E

L' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 2 - POTENZA, nella persona del suo legale rappresentante,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto della Convenzione

La Regione, come innanzi rappresentata, affida al contraente, che accetta, alle condizioni specificate nel presente atto, lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del Progetto: "Fattori Prognostici positivi di recupero funzionale tramite interventi riabilitativi nel molto anziano in assistenza domiciliare" come dettagliatamente descritto nel modulo 2 bis del Piano Esecutivo approvato con la D.G.R. n. 2183 del 15/10/2001.

Art.2

Durata della Convenzione

Le attività di cui all'art.1 saranno espletate nell'arco di 24 mesi, pari alla durata dell'intero progetto.

L'inizio effettivo delle stesse è subordinato all'approvazione del piano esecutivo da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, e dovrà essere comunicato alla Regione non oltre venti giorni dall'approvazione del suddetto Piano Esecutivo.

Art.3

Importo della Convenzione

La Regione si impegna a corrispondere all' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 2 - POTENZA , per obblighi derivanti dal presente atto, un importo pari a € 25.822,84# da rinvenire nel finanziamento ministeriale.

Detto importo è stato determinato sulla base della valutazione economica delle singole attività.

La quantificazione dettagliata delle spese è riportata nella "Composizione dei costi dell'Unità Operativa" di cui al Modulo 2 bis del piano esecutivo.

Art.4

Modalità di pagamento

L'importo complessivo, di cui al precedente art.3, verrà corrisposto nelle seguenti misure:

- 50% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività, secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione;
- 40% da corrispondere in n. 4 rate semestrali, ciascuna pari al 10% e da erogare secondo i criteri fissati nel successivo art. 5;
- 10%, a saldo, al termine dell'attività, da erogare secondo i criteri fissati all'art. 5.

Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività e su richiesta dell' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 2 - POTENZA

Le scadenze previste nell'erogazione delle rate, di cui ai precedenti commi, sono subordinate al rispetto delle medesime nella periodicità di trasmissione da parte del Ministero della Salute alla Regione Basilicata.

Art.5

Erogazioni

Per l'erogazione delle rate semestrali, successive all'anticipazione, dovrà essere trasmessa alla Regione una relazione esaustiva, curata e firmata dal Responsabile Scientifico della ricerca, sullo stato di attuazione complessivo della stessa, non oltre trenta giorni dalla scadenza semestrale prevista. Alla suddetta relazione deve essere allegata la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta e prodotta in conformità alla normativa vigente.

La Regione, ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del lavoro e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma, ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali, nonché l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziata dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche, di sospendere l'erogazione delle rate.

Art.6

Tempi della Ricerca

Il termine della ricerca potrà essere prorogato solo previo assenso da parte del Ministero della Salute, che autorizza un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

La Regione valuterà l'opportunità della proroga solo su formale e motivata richiesta, a firma del Responsabile Scientifico del progetto, inoltrata al competente Ufficio regionale, entro e non oltre diciotto mesi dal dichiarato inizio delle attività.

La concessione della proroga è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e di opportunità.

Art.7 Saldo

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10%, di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire alla Regione, una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio, a firma del Responsabile Scientifico della ricerca.

La succitata relazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione contabile, conforme alla normativa vigente, comprovante le spese sostenute per l'intero progetto, con allegato l'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

Art.8 Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto.

Qualsiasi documento relativo ai risultati della ricerca e inerente l'attività oggetto della convenzione, deve contenere il riferimento alla partecipazione della Regione e comunque del Ministero della Salute.

Art. 9 Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Potenza.

Art.10 Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. N. 2, e sottoposta a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro, a spese del contraente.

L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione, a norma della Legge 790/75.

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L' AZIENDA SANITARIA U.S.L. N.
3 - LAGONEGRO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL
PROGETTO: "FATTORI PROGNOSTICI POSITIVI DI RECUPERO FUNZIONALE
TRAMITE INTERVENTI RIABILITATIVI NEL MOLTO ANZIANO IN ASSISTENZA
DOMICILIARE"**

PREMESSO CHE:

per i motivi e le finalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 15/10/2001 si ritiene necessario affidare l'incarico indicato in epigrafe;

l'anno duemiladue, il giorno del mese di in Potenza

TRA

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, con sede in Potenza, alla Via Anzio, legalmente rappresentata in virtù della delega conferita con la succitata DGR, al Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale Dott. Mario Marra, nato a Napoli il 10/4/50 e residente per la carica presso la Regione Basilicata, nel prosieguo più semplicemente denominata Regione,

E

L' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 3 - LAGONEGRO, nella persona del suo legale rappresentante,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto della Convenzione

La Regione, come innanzi rappresentata, affida al contraente, che accetta, alle condizioni specificate nel presente atto, lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del Progetto: "Fattori Prognostici positivi di recupero funzionale tramite interventi riabilitativi nel molto anziano in assistenza domiciliare" come dettagliatamente descritto nel modulo 2 bis del Piano Esecutivo approvato con la D.G.R. n. 2183 del 15/10/2001.

Art.2

Durata della Convenzione

Le attività di cui all'art.1 saranno espletate nell'arco di 24 mesi, pari alla durata dell'intero progetto.

L'inizio effettivo delle stesse è subordinato all'approvazione del piano esecutivo da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, e dovrà essere comunicato alla Regione non oltre venti giorni dall'approvazione del suddetto Piano Esecutivo.

Art.3

Importo della Convenzione

La Regione si impegna a corrispondere all' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 3 - LAGONEGRO , per obblighi derivanti dal presente atto, un importo pari a € 25.822,84# da rinvenire nel finanziamento ministeriale.

Detto importo è stato determinato sulla base della valutazione economica delle singole attività.

La quantificazione dettagliata delle spese è riportata nella "Composizione dei costi dell'Unità Operativa" di cui al Modulo 2 bis del piano esecutivo.

Art.4

Modalità di pagamento

L'importo complessivo, di cui al precedente art.3, verrà corrisposto nelle seguenti misure:

- 50% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività, secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione;
- 40% da corrispondere in n. 4 rate semestrali, ciascuna pari al 10% e da erogare secondo i criteri fissati nel successivo art. 5;
- 10%, a saldo, al termine dell'attività, da erogare secondo i criteri fissati all'art. 5.

Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività e su richiesta dell' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 3 - LAGONEGRO

Le scadenze previste nell'erogazione delle rate, di cui ai precedenti commi, sono subordinate al rispetto delle medesime nella periodicità di trasmissione da parte del Ministero della Salute alla Regione Basilicata.

Art.5

Erogazioni

Per l'erogazione delle rate semestrali, successive all'anticipazione, dovrà essere trasmessa alla Regione una relazione esaustiva, curata e firmata dal Responsabile Scientifico della ricerca, sullo stato di attuazione complessivo della stessa, non oltre trenta giorni dalla scadenza semestrale prevista. Alla suddetta relazione deve essere allegata la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta e prodotta in conformità alla normativa vigente.

La Regione, ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del lavoro e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma, ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali, nonché l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziata dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche, di sospendere l'erogazione delle rate.

Art.6

Tempi della Ricerca

Il termine della ricerca potrà essere prorogato solo previo assenso da parte del Ministero della Salute, che autorizza un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

La Regione valuterà l'opportunità della proroga solo su formale e motivata richiesta, a firma del Responsabile Scientifico del progetto, inoltrata al competente Ufficio regionale, entro e non oltre diciotto mesi dal dichiarato inizio delle attività.

La concessione della proroga è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e di opportunità.

Art.7 Saldo

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10%, di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire alla Regione, una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio, a firma del Responsabile Scientifico della ricerca.

La succitata relazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione contabile, conforme alla normativa vigente, comprovante le spese sostenute per l'intero progetto, con allegato l'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

Art.8 Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto.

Qualsiasi documento relativo ai risultati della ricerca e inerente l'attività oggetto della convenzione, deve contenere il riferimento alla partecipazione della Regione e comunque del Ministero della Salute.

Art. 9 Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Potenza.

Art.10 Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. N. 3, e sottoposta, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro, a spese del contraente.

L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione, a norma della Legge 790/75.

Art.3

Importo della Convenzione

La Regione si impegna a corrispondere all' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 4 - MATERA, per obblighi derivanti dal presente atto, un importo pari a € 25.822,84# da rinvenire nel finanziamento ministeriale.

Detto importo è stato determinato sulla base della valutazione economica delle singole attività.

La quantificazione dettagliata delle spese è riportata nella "Composizione dei costi dell'Unità Operativa" di cui al Modulo 2 bis del piano esecutivo.

Art.4

Modalità di pagamento

L'importo complessivo, di cui al precedente art.3, verrà corrisposto nelle seguenti misure:

- 50% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività, secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione;
- 40% da corrispondere in n. 4 rate semestrali, ciascuna pari al 10% e da erogare secondo i criteri fissati nel successivo art. 5;
- 10%, a saldo, al termine dell'attività, da erogare secondo i criteri fissati all'art. 5.

Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività e su richiesta dell' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 4 - MATERA

Le scadenze previste nell'erogazione delle rate, di cui ai precedenti commi, sono subordinate al rispetto delle medesime nella periodicità di trasmissione da parte del Ministero della Salute alla Regione Basilicata.

Art.5

Erogazioni

Per l'erogazione delle rate semestrali, successive all'anticipazione, dovrà essere trasmessa alla Regione una relazione esaustiva, curata e firmata dal Responsabile Scientifico della ricerca, sullo stato di attuazione complessivo della stessa, non oltre trenta giorni dalla scadenza semestrale prevista. Alla suddetta relazione deve essere allegata la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta e prodotta in conformità alla normativa vigente.

La Regione, ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del lavoro e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma, ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali, nonché l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziata dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche, di sospendere l'erogazione delle rate.

Art.6

Tempi della Ricerca

Il termine della ricerca potrà essere prorogato solo previo assenso da parte del Ministero della Salute, che autorizza un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

La Regione valuterà l'opportunità della proroga solo su formale e motivata richiesta, a firma del Responsabile Scientifico del progetto, inoltrata al competente Ufficio regionale, entro e non oltre diciotto mesi dal dichiarato inizio delle attività.

La concessione della proroga è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e di opportunità.

Art.7 Saldo

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10%, di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire alla Regione, una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio, a firma del Responsabile Scientifico della ricerca.

La suddetta relazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione contabile, conforme alla normativa vigente, comprovante le spese sostenute per l'intero progetto, con allegato l'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

Art.8 Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto.

Qualsiasi documento relativo ai risultati della ricerca e inerente l'attività oggetto della convenzione, deve contenere il riferimento alla partecipazione della Regione e comunque del Ministero della Salute.

Art. 9 Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Potenza.

Art.10 Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. N. 4, e sottoposta a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro, a spese del contraente.

L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione, a norma della Legge 790/75.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L' AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 5 – MONTALBANO JONICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL PROGETTO: "FATTORI PROGNOSTICI POSITIVI DI RECUPERO FUNZIONALE TRAMITE INTERVENTI RIABILITATIVI NEL MOLTO ANZIANO IN ASSISTENZA DOMICILIARE"

PREMESSO CHE:

per i motivi e le finalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 15/10/2001 si ritiene necessario affidare l'incarico indicato in epigrafe;

l'anno duemiladue, il giorno del mese di in Potenza

TRA

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, con sede in Potenza, alla Via Anzio, legalmente rappresentata in virtù della delega conferita con la succitata DGR, al Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale Dott. Mario Marra, nato a Napoli il 10/4/50 e residente per la carica presso la Regione Basilicata, nel prosieguo più semplicemente denominata Regione,

E

L' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 5 – MONTALBANO JONICO, nella persona del suo legale rappresentante,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto della Convenzione

La Regione, come innanzi rappresentata, affida al contraente, che accetta, alle condizioni specificate nel presente atto, lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del Progetto: "Fattori Prognostici positivi di recupero funzionale tramite interventi riabilitativi nel molto anziano in assistenza domiciliare" come dettagliatamente descritto nel modulo 2 bis del Piano Esecutivo approvato con la D.G.R. n. 2183 del 15/10/2001.

Art.2

Durata della Convenzione

Le attività di cui all'art.1 saranno espletate nell'arco di 24 mesi, pari alla durata dell'intero progetto.

L'inizio effettivo delle stesse è subordinato all'approvazione del piano esecutivo da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, e dovrà essere comunicato alla Regione non oltre venti giorni dall'approvazione del suddetto Piano Esecutivo.

Art.3

Importo della Convenzione

La Regione si impegna a corrispondere all' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 5 – MONTALBANO JONICO, per obblighi derivanti dal presente atto, un importo pari a € 25.822,84# da rinvenire nel finanziamento ministeriale.

Detto importo è stato determinato sulla base della valutazione economica delle singole attività.

La quantificazione dettagliata delle spese è riportata nella "Composizione dei costi dell'Unità Operativa" di cui al Modulo 2 bis del piano esecutivo.

Art.4

Modalità di pagamento

L'importo complessivo, di cui al precedente art.3, verrà corrisposto nelle seguenti misure:

- 50% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività, secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione;
- 40% da corrispondere in n. 4 rate semestrali, ciascuna pari al 10% e da erogare secondo i criteri fissati nel successivo art. 5;
- 10%, a saldo, al termine dell'attività, da erogare secondo i criteri fissati all'art. 5.

Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività e su richiesta dell' Azienda Sanitaria U.S.L. N. 5 – MONTALBANO JONICO

Le scadenze previste nell'erogazione delle rate, di cui ai precedenti commi, sono subordinate al rispetto delle medesime nella periodicità di trasmissione da parte del Ministero della Salute alla Regione Basilicata.

Art.5

Erogazioni

Per l'erogazione delle rate semestrali, successive all'anticipazione, dovrà essere trasmessa alla Regione una relazione esaustiva, curata e firmata dal Responsabile Scientifico della ricerca, sullo stato di attuazione complessivo della stessa, non oltre trenta giorni dalla scadenza semestrale prevista. Alla suddetta relazione deve essere allegata la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta e prodotta in conformità alla normativa vigente.

La Regione, ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del lavoro e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma, ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali, nonché l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziata dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche, di sospendere l'erogazione delle rate.

Art.6

Tempi della Ricerca

Il termine della ricerca potrà essere prorogato solo previo assenso da parte del Ministero della Salute, che autorizza un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

La Regione valuterà l'opportunità della proroga solo su formale e motivata richiesta, a firma del Responsabile Scientifico del progetto, inoltrata al competente Ufficio regionale, entro e non oltre diciotto mesi dal dichiarato inizio delle attività.

La concessione della proroga è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e di opportunità.

Art.7 Saldo

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10%, di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire alla Regione, una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio, a firma del Responsabile Scientifico della ricerca.

La succitata relazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione contabile, conforme alla normativa vigente, comprovante le spese sostenute per l'intero progetto, con allegato l'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

Art.8 Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto.

Qualsiasi documento relativo ai risultati della ricerca e inerente l'attività oggetto della convenzione, deve contenere il riferimento alla partecipazione della Regione e comunque del Ministero della Salute.

Art. 9 Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Potenza.

Art.10 Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. N. 5, e sottoposta a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro, a spese del contraente.

L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione, a norma della Legge 790/75.

Art.3

Importo della Convenzione

La Regione si impegna a corrispondere all' Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di Medicina dell'Invecchiamento - Roma, per obblighi derivanti dal presente atto, un importo pari a € 51.645,68# da rinvenire nel finanziamento ministeriale.
Detto importo è stato determinato sulla base della valutazione economica delle singole attività.

La quantificazione dettagliata delle spese è riportata nella "Composizione dei costi dell'Unità Operativa" di cui al Modulo 2 bis del piano esecutivo.

Art.4

Modalità di pagamento

L'importo complessivo, di cui al precedente art.3, verrà corrisposto nelle seguenti misure:

- 50% quale anticipazione, all'inizio effettivo delle attività, secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione;
- 40% da corrispondere in n. 4 rate semestrali, ciascuna pari al 10% e da erogare secondo i criteri fissati nel successivo art. 5;
- 10%, a saldo, al termine dell'attività, da erogare secondo i criteri fissati all'art. 5.

Il pagamento dell'anticipazione sarà effettuato successivamente alla comunicazione di inizio attività e su richiesta dell' Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di Medicina dell'Invecchiamento - Roma.

Le scadenze previste nell'erogazione delle rate, di cui ai precedenti commi, sono subordinate al rispetto delle medesime nella periodicità di trasmissione da parte del Ministero della Salute alla Regione Basilicata.

Art.5

Erogazioni

Per l'erogazione delle rate semestrali, successive all'anticipazione, dovrà essere trasmessa alla Regione una relazione esaustiva, curata e firmata dal Responsabile Scientifico della ricerca, sullo stato di attuazione complessivo della stessa, non oltre trenta giorni dalla scadenza semestrale prevista. Alla suddetta relazione deve essere allegata la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta e prodotta in conformità alla normativa vigente.

La Regione, ha facoltà di disporre verifiche in corso d'opera sullo svolgimento del lavoro e, qualora sia accertata la mancata o irregolare attuazione del programma, ovvero l'inosservanza delle scadenze temporali, nonché l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, evidenziata dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche, di sospendere l'erogazione delle rate.

Art.6

Tempi della Ricerca

Il termine della ricerca potrà essere prorogato solo previo assenso da parte del Ministero della Salute, che autorizza un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

La Regione valuterà l'opportunità della proroga solo su formale e motivata richiesta, a firma del Responsabile Scientifico del progetto, inoltrata al competente Ufficio regionale, entro e non oltre diciotto mesi dal dichiarato inizio delle attività.

La concessione della proroga è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e di opportunità.

Art.7

Saldo

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10%, di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire alla Regione, una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio, a firma del Responsabile Scientifico della ricerca.

La succitata relazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione contabile, conforme alla normativa vigente, comprovante le spese sostenute per l'intero progetto, con allegato l'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo.

Art.8

Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto.

Qualsiasi documento relativo ai risultati della ricerca e inerente l'attività oggetto della convenzione, deve contenere il riferimento alla partecipazione della Regione e comunque del Ministero della Salute.

Art. 9

Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Potenza.

Art.10

Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione dovrà essere controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale dell'Università Cattolica, e sottoposta, a registrazione fiscale presso il locale Ufficio del Registro, a spese del contraente


L'Ente provvede direttamente al pagamento delle spese di registrazione della presente convenzione, a norma della Legge 790/75.

Di che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


IL SEGRETARIO (Dott. Ferdinando Giordano)


IL PRESIDENTE (Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Dipartimento in data 30.10.02


L'IMPIEGATO ADDETTO